Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0284(COD)

24.2.2025

EMENDAMENTI
1425 - 1658

Progetto di relazione
Jens Gieseke, Paulius Saudargas
(PE768.004v01-00)

Norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e gestione dei veicoli fuori uso, modifica dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abrogazione delle direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD))

Emendamento 1425
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce gli obiettivi per i veicoli elettrici a batteria.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei veicoli elettrici, la batteria di trazione costituisce una parte sostanziale del peso totale. È pertanto essenziale fissare obiettivi differenziati per tenere conto di tale impatto.

Emendamento 1426
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per peso della plastica riciclata e peso totale della plastica di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 si intende il peso senza gli elastomeri e i termoindurenti (ad eccezione delle schiume di poliuretano).

Or. en

Motivazione

Per mantenere la coerenza con il testo.

Emendamento 1427
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione dei livelli appropriati per fissare un obiettivo di riutilizzo delle parti del veicolo.

Or. en

Emendamento 1428
Matthieu Valet, Valérie Deloge, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli loro conferiti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1429
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli ***loro conferiti***.	2. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli ***fuori uso***.

Or. en

Emendamento 1430
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a ***60*** mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli loro conferiti.	2. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei rifiuti raggiungano un obiettivo annuale di riciclaggio della plastica pari ad almeno il 30 % del peso totale della plastica contenuta nei veicoli loro conferiti.

Or. en

Emendamento 1431
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese

successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la fattibilità di stabilire obiettivi di riciclaggio specifici per materiale distinti nel caso di materie prime critiche.

Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono obiettivi di riutilizzo distinti dagli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

Or. en

Emendamento 1432
Anne-Sophie Frigout

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di conseguire i nuovi obiettivi di livelli di contenuto riciclato più stringenti, tutte le autorità competenti dovrebbero promuovere e sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriali di tecnologie di riciclaggio innovative, in particolare il riciclaggio chimico, per il trattamento dei materiali provenienti dai veicoli fuori uso, in aggiunta ai processi di riciclaggio meccanico esistenti.

Or. fr

Motivazione

Il riciclaggio chimico (o pirolisi) offre soluzioni avanzate e sostenibili per il trattamento di materiali complessi quali le plastiche miste per autoveicoli, che devono soddisfare requisiti rigorosi in termini di sicurezza, resistenza al calore e qualità. Questo processo rappresenta una nuova opportunità di industrializzazione per il settore e completerebbe le capacità industriali offerte dal riciclaggio meccanico, che stanno diventando insufficienti a causa delle

nuove prescrizioni in materia di riciclaggio.

Emendamento 1433
Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Dal... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno dell'anno civile successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri provvedono affinché almeno il 50 % dei fluidi dei sistemi di condizionamento contenuti nei veicoli conferiti ai gestori dei rifiuti siano rigenerati.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'adeguata disponibilità di refrigeranti riciclati per conseguire gli obiettivi per il 2030 e il 2035, è opportuno stabilire un tasso di riciclaggio dei refrigeranti nei veicoli a armonizzato livello dell'UE.

Emendamento 1434
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione degli obiettivi di riciclaggio specifici per materiale stabiliti per le materie prime critiche come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1542.

Or. en

Emendamento 1435
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 35	***soppresso***
Divieto di collocamento in discarica di rifiuti non inerti	
Dal [OP: Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le frazioni di veicoli fuori uso frantumati contenenti rifiuti non inerti non trasformati con la tecnologia post-frantumazione non sono accettate in discarica.	

Or. pl

Emendamento 1436
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(CE) n. 1013/2006***.	1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(UE) 2024/1157 e al regolamento (CE) n. 1418/2007***.

Or. en

Emendamento 1437
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento (CE) n. ***1013/2006***.	1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento (CE) n. ***2024/1157***.

Or. en

Emendamento 1438
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(CE) n. 1013/2006***.	1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(UE) 2024/1157***.

Or. en

Motivazione

La conformità al regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti è essenziale per proteggere la salute umana, l'ambiente e l'industria europea. Le esportazioni di rifiuti dovrebbero avvenire solo quando i paesi destinatari soddisfano norme europee equivalenti e garantiscono un recupero efficiente dei materiali. Ciò previene danni ambientali, impone norme globali più rigorose in materia di gestione dei rifiuti e salvaguarda la competitività delle industrie europee.

Emendamento 1439
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(CE) n. 1013/2006***.	1. Il trattamento dei veicoli fuori uso può essere effettuato fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei veicoli fuori uso sia conforme al regolamento ***(UE) 2024/1157***.

Or. en

Emendamento 1440
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di distinguere i veicoli usati dai rifiuti e dai veicoli fuori uso, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 37 possono ispezionare le spedizioni di veicoli usati sospettati di essere veicoli fuori uso per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato I e monitorare di conseguenza tali spedizioni.

Or. en

Emendamento 1441
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscono che una

	spedizione prevista di veicoli usati consiste in veicoli fuori uso, le spese per analisi, ispezioni e stoccaggio appropriati dei veicoli usati sospettati di essere fuori uso possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione.

Or. en

Emendamento 1442
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***considerate*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1443
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso

dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***considerate*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1444
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***considerate*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La conformità al regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti è essenziale per proteggere la salute umana, l'ambiente e l'industria europea. Le esportazioni di rifiuti dovrebbero avvenire solo quando i paesi destinatari soddisfano norme europee equivalenti e garantiscono un recupero efficiente dei materiali. Ciò previene danni ambientali, impone

norme globali più rigorose in materia di gestione dei rifiuti e salvaguarda la competitività delle industrie europee.

Emendamento 1445
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla formulazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.

Emendamento 1446
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se

l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute umana e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1447
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni ***sostanzialmente*** equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute ***umana*** e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.	2. Le spedizioni di veicoli fuori uso dall'Unione in un paese terzo a norma del paragrafo 1 sono conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di cui all'articolo 34 solo se l'esportatore dei veicoli fuori uso fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione attestanti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni in materia di salute e di protezione dell'ambiente stabilite in altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1448
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le disposizioni della normativa dell'Unione pertinenti, nonché gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1013/2006, modificato dal regolamento (UE) 2024/1157, sono presi in considerazione per effettuare la valutazione dell'equivalenza.

Or. en

Motivazione

La conformità al regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti è essenziale per proteggere la salute umana, l'ambiente e l'industria europea. Le esportazioni di rifiuti dovrebbero avvenire solo quando i paesi destinatari soddisfano norme europee equivalenti e garantiscono un recupero efficiente dei materiali. Ciò previene danni ambientali, impone norme globali più rigorose in materia di gestione dei rifiuti e salvaguarda la competitività delle industrie europee.

Emendamento 1449
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le disposizioni della normativa dell'Unione pertinenti e gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2024/1157 sono presi in considerazione per effettuare la valutazione dell'equivalenza.

Or. en

Emendamento 1450
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Capo V – sezione 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sezione 1	***soppresso***
Condizione di veicolo usato	
Articolo 37	
Distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso	
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.	

Or. en

Motivazione

L'emendamento di soppressione riduce gli oneri burocratici, snellisce la compravendita di veicoli ed evita regolamenti superflui. Le leggi esistenti in materia di controlli tecnici e ispezioni garantiscono già la sicurezza dei veicoli, rendendo superflue ulteriori verifiche. Gli acquirenti possono valutare le condizioni del veicolo in modo indipendente tramite le ispezioni e i rapporti della storia del veicolo. L'eliminazione di questo requisito protegge i diritti di proprietà, sostiene l'efficienza del mercato e impedisce un'eccessiva supervisione normativa nelle vendite private.

Emendamento 1451
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 36 bis
	Autorità competenti

	1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili degli obblighi di cui al presente capo.
	2. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1452
Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso	
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.	

Or. en

Motivazione

For the purpose of preventing the export of end-of-life vehicles from the EU as well as avoiding the illegal disposal of end-of-life vehicles, no regulation is needed that restricts the sale of used vehicles or parts within the EU. The reference to the annex as a distinction between used and end-of-life vehicles goes too far and poses the risk that repairable vehicles or vehicles intended to be used as parts suppliers could be classified as end-of-life vehicles and thus must necessarily be scrapped. Trade within the EU with such vehicles or their parts would be significantly hindered, which also poses the risk that the actual residual values of vehicles can no longer be realized. Ciò costituisce una violazione ingiustificata dei diritti di proprietà dei consumatori.

Emendamento 1453
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.	Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso. ***Il primo comma non si applica quando la proprietà di veicoli idonei alla circolazione stradale è trasferita da persone fisiche che non sono operatori economici, per vendite diverse da quelle concluse mediante contratti a distanza o piattaforme online.***

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 37, primo comma, prevede la possibilità di effettuare una procedura di cambio di proprietà per un veicolo usato solo se il veicolo è in possesso di un

certificato di revisione valido o per un veicolo che non dispone di un certificato di revisione valido ma è stato sottoposto a una valutazione conformemente all'allegato I della proposta. In via eccezionale il requisito di cui sopra non si applica alla procedura per il cambio di proprietà effettuata in presenza da persone fisiche presso i locali dell'autorità competente per l'immatricolazione dei veicoli.

Emendamento 1454
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, ***o alle autorità competenti***, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. ***Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i*** criteri di cui all'allegato I ***sono soddisfatti al fine di determinare che*** non ***si tratti di un veicolo fuori uso***.	Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, ***su richiesta del potenziale acquirente***, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. ***La prova può essere fornita mediante un certificato di revisione tecnica in corso di validità. In assenza di un certificato di revisione tecnica valido, la prova può essere fornita sulla base di una valutazione effettuata nel rispetto dei*** criteri di cui all'allegato I. ***Tali disposizioni*** non ***si applicano in caso di trasferimento di proprietà di veicoli idonei alla circolazione tra persone fisiche***.

Or. de

Emendamento 1455
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo ***usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare***	***Un*** veicolo ***può essere classificato come*** veicolo fuori uso ***solo se abbandonato, se danneggiato irreparabilmente o se***

a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. ***Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se*** i criteri di cui all'allegato I ***sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un*** veicolo fuori uso.	***presenta un comprovato rischio per la sicurezza o l'ambiente***. I criteri di cui all'allegato I ***servono solo come orientamenti indicativi e non classificano automaticamente un veicolo come*** veicolo fuori uso ***senza il consenso del proprietario, se non diversamente stabilito da una decisione vincolante delle autorità nazionali***.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 37 tutelano i diritti di proprietà e impediscono la demolizione forzata. Un veicolo dovrebbe essere classificato come fuori uso solo se abbandonato, danneggiato irreparabilmente o se presenta un comprovato rischio per la sicurezza o l'ambiente. I criteri di cui all'allegato I devono essere indicativi, non vincolanti, e i proprietari non dovrebbero essere tenuti ad avere documentazione aggiuntiva, a meno che non esistano prove chiare che suggeriscono la condizione di veicolo fuori uso. La mancanza di un certificato di revisione non deve giustificare la classificazione come veicolo fuori uso. Tali modifiche garantiscono norme eque, evitando inutili oneri burocratici e tutelando i diritti dei proprietari dei veicoli.

Emendamento 1456
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.	Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, ***il titolare o*** il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, ***il titolare o*** il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.

Or. de

Emendamento 1457
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.	Ai fini del trasferimento ***della contitolarità o*** della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve essere in grado di dimostrare a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le autorità competenti verificano se i criteri di cui all'allegato I sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso.

Or. en

Motivazione

Il sistema di immatricolazione tedesco designa il proprietario del veicolo come responsabile del veicolo nel traffico stradale. I proprietari non sono né registrati né controllati. I regolamenti devono pertanto riguardare sia il proprietario che il titolare.

Emendamento 1458
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve ***essere in grado di dimostrare*** a qualsiasi persona fisica o giuridica	Ai fini del trasferimento della proprietà del veicolo usato, il proprietario del veicolo deve ***fornire la documentazione*** a qualsiasi persona fisica o giuridica ***che intenda***

interessata ad acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. ***Nel valutare la condizione di veicolo usato, il proprietario del veicolo, gli altri operatori economici e le*** autorità competenti ***verificano se i criteri di cui all'allegato*** I ***sono soddisfatti al fine di determinare che non si tratti di un veicolo fuori uso***.	acquisirne la proprietà, o alle autorità competenti, che il veicolo non è un veicolo fuori uso. ***Tale documentazione consiste in un certificato di revisione valido o, quando non disponibile, in una valutazione a norma dell'allegato*** I ***verificata dalle*** autorità competenti ***o da altri organismi certificati dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 1459
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un veicolo non è da considerarsi fuori uso per il solo fatto che i costi di riparazione superano il valore di sostituzione del veicolo, a condizione che
	(a) uno Stato disponga di una normativa che prevede che i costi di riparazione non superino il valore di sostituzione in misura superiore al 30 %, oppure
	(b) il proprietario o la persona fisica o giuridica interessata ad acquisire la proprietà dimostri di avere un interesse legittimo alla riparazione o al restauro del veicolo o allo stoccaggio e all'uso delle sue parti.
	Il proprietario deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'ubicazione del veicolo o delle sue parti e il loro corretto stoccaggio.

Or. de

Emendamento 1460
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro la data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono un elenco di organismi, diversi dalle autorità competenti di cui all'articolo 37, che possono certificare la valutazione effettuata conformemente all'allegato I.
	In caso di dubbio che un veicolo possa essere un veicolo fuori uso, le autorità competenti o gli organismi certificati possono richiedere al proprietario del veicolo di presentare documentazione aggiuntiva che dimostri che il veicolo in questione non è un veicolo fuori uso.

Or. en

Emendamento 1461
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il proprietario del veicolo non è tenuto a fornire documentazione aggiuntiva per dimostrare che un veicolo è un veicolo usato, a meno che le autorità competenti non forniscano prove chiare del fatto che il veicolo soddisfa i criteri relativi ai veicoli fuori uso di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 1462
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di perdita totale, tale condizione deve essere chiara e non deve andare perduta nel trasferimento della proprietà.

Or. en

Emendamento 1463
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La mancanza di un certificato di revisione valido non è considerata un motivo per classificare un veicolo come veicolo fuori uso. I controlli tecnici determinano solo se un veicolo può circolare legalmente su strade pubbliche e non fungono da meccanismo di classificazione per i veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1464
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla tecnica di negoziazione utilizzata, anche

mediante aste dedicate per gli operatori economici, contratti a distanza o piattaforme online.

Or. en

Emendamento 1465
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità nazionali sono responsabili di formulare determinazioni giuridicamente vincolanti dei veicoli fuori uso a seguito di un giusto processo, conformemente al presente regolamento e alle leggi nazionali in materia di ambiente e sicurezza. Nessuna decisione amministrativa automatizzata o classificazione presunta è utilizzata come unica base per la classificazione dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1466
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati ***destinati all'esportazione sono soggetti ai controlli e alle prescrizioni di cui alla presente sezione***.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati ***possono essere esportati, a meno che non siano stati formalmente classificati come veicoli fuori uso a norma dell'articolo 37, sulla base di una decisione giuridicamente vincolante delle***

autorità nazionali, a seguito di un giusto processo. Le valutazioni o le presunzioni amministrative automatizzate non determinano lo stato dei veicoli fuori uso.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'articolo 38 garantiscono che i veicoli usati possano essere esportati liberamente a meno che non siano formalmente classificati come veicoli fuori uso mediante una decisione giuridica. Le valutazioni o le presunzioni automatizzate non devono determinare la condizione di veicolo fuori uso. Ciò previene inutili oneri amministrativi, tutela i diritti dei proprietari ed evita restrizioni arbitrarie alle esportazioni di veicoli, garantendo procedure eque e trasparenti e mantenendo nel contempo norme ambientali e di sicurezza.

Emendamento 1467
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati destinati all'esportazione sono soggetti ai controlli e alle prescrizioni di cui alla presente sezione.	1. Dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] i veicoli usati destinati all'esportazione sono soggetti ai controlli e alle prescrizioni di cui alla presente sezione.

Or. en

Emendamento 1468
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I veicoli usati ***possono essere***	3. I veicoli usati ***non sono soggetti a***

esportati soltanto se:	***restrizioni all'esportazione o a prescrizioni in materia di documentazione supplementare a meno che siano stati classificati come veicoli fuori uso in conformità dell'articolo 37. La mancanza del certificato di revisione non costituisce di per sé un motivo sufficiente per classificare un veicolo come veicolo fuori uso.***

Or. en

Emendamento 1469
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non sono veicoli fuori uso in base ai criteri elencati nell'allegato I;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1470
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) La determinazione dell'irreparabilità di un veicolo in conformità dell'allegato I può essere effettuata, ad esempio, da un riparatore autorizzato o da un organismo riconosciuto (ad esempio, un club automobilistico).

Or. en

Motivazione

È importante sapere chi è autorizzato a determinare se un veicolo può essere riparato o meno.

Emendamento 1471
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono considerati tecnicamente idonei alla circolazione stradale nello Stato membro dell'ultima immatricolazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La lettera b) dovrebbe essere soppressa perché la valutazione della qualifica di veicolo fuori uso a norma dell'allegato I è già una determinazione chiara e binaria. L'aggiunta di criteri di controllo tecnico non è necessaria, in quanto complicherebbe il processo e creerebbe ostacoli ingiustificati al commercio legittimo di veicoli usati.

Emendamento 1472
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono considerati tecnicamente idonei alla circolazione stradale nello Stato membro dell'ultima immatricolazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1473
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono ***considerati tecnicamente*** idonei alla circolazione stradale ***nello Stato membro dell'ultima immatricolazione,*** conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE.	(b) sono idonei alla circolazione stradale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE.

Or. en

Emendamento 1474
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) ai fini del presente articolo, l'idoneità alla circolazione stradale è ritenuta comprovata se il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE era valido il giorno della radiazione del veicolo usato dal registro automobilistico nell'Unione, purché il veicolo non sia stato nuovamente immatricolato prima dell'esportazione dall'Unione.

Or. en

Motivazione

La richiesta di un certificato di revisione valido per le esportazioni di veicoli usati comporta un inutile aumento dei costi e della burocrazia, in particolare per i veicoli commerciali in giacenza. Un veicolo ben mantenuto non perde l'idoneità alla circolazione semplicemente rimanendo inattivo, il che rende superflua una nuova ispezione prima dell'esportazione,

soprattutto considerando che nel paese di destinazione sarà effettuato un ulteriore controllo. Il certificato dovrebbe rimanere valido se in corso al momento della radiazione dal registro automobilistico nell'UE e una nuova ispezione dovrebbe essere richiesta solo se il veicolo è nuovamente immatricolato all'interno dell'UE.

Emendamento 1475
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) ai fini del presente articolo, l'idoneità alla circolazione stradale è ritenuta comprovata se il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE era valido il giorno della radiazione del veicolo usato dal registro automobilistico nell'Unione, purché il veicolo non sia stato nuovamente immatricolato prima dell'esportazione dall'Unione.

Or. en

Emendamento 1476
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) ai fini del presente articolo, l'idoneità alla circolazione stradale è ritenuta comprovata se il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE era valido il giorno della radiazione del veicolo usato dal registro automobilistico nell'Unione, purché il veicolo non sia stato nuovamente immatricolato prima dell'esportazione dall'Unione.

Or. en

Emendamento 1477
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quinquies) ai fini del presente articolo, l'idoneità alla circolazione stradale è ritenuta comprovata se il documento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE era valido il giorno della radiazione del veicolo usato dal registro automobilistico nell'UE, purché il veicolo non sia stato nuovamente immatricolato prima dell'esportazione dall'UE.

Or. en

Motivazione

Many vehicles, especially commercial ones can stay on stock over a considerable period, so that their certificate runs out. Yet there is no reason to believe a robust commercial vehicle will become not roadworthy, while staying on stock. Going through an additional technical inspection just for export, while the vehicle will face another test at the destination country, means extra administrative and financial burden, especially for commercial vehicles, with no benefits for neither vehicle circularity, nor the environment. Thus, for the purpose of used vehicle export, the technical inspection certificate should be considered valid, if it was valid on the day of the vehicle deregistration in the EU. This way, even if formally the certificate has run out, there will be no need for a new inspection under condition the vehicle goes for export and is not registered in the EU again.

Emendamento 1478
Annalisa Corrado, Alessandra Moretti

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b sexies) immatricolati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2006

Or. en

Emendamento 1479
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b septies) registrati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2006;

Or. en

Motivazione

Avere un limite di età Euro 4 garantirà che i veicoli più inquinanti siano demoliti invece di essere esportati in paesi terzi.

Emendamento 1480
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b octies) iscritti in un registro di immatricolazione nazionale

Or. en

Emendamento 1481
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b nonies) immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2006;

Or. en

Emendamento 1482
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b decies) a partire dal 2035, se registrati per la prima volta meno di 5 anni prima della data di esportazione.

Or. en

Motivazione

Dal 2035 i veicoli di nuova immatricolazione in Europa saranno veicoli a emissioni zero. L'Europa dovrebbe esportare sempre meno veicoli con motore a combustione e sempre più veicoli elettrici verso paesi terzi, contribuendo all'elettrificazione del parco veicoli all'estero.

Emendamento 1483
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b undecies) dal 2035, se registrati per la prima volta meno di 5 anni prima della data di esportazione.

Or. en

Emendamento 1484
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, l'esportazione a carattere non commerciale di veicoli di particolare interesse culturale quali definiti nell'allegato I, parte C, è consentita previa debita motivazione da parte del venditore e approvazione da parte dell'autorità competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Or. en

Motivazione

Molti veicoli di particolare interesse culturale o soggetti a riparazione o restauro non rispetterebbero il requisito di "idoneità alla circolazione" necessario per l'esportazione. Vi è tuttavia interesse a mantenere la possibilità di esportazione a determinate condizioni, in quanto lo scambio di veicoli e parti di veicoli tra paesi svolge un ruolo importante nel mantenimento del patrimonio culturale dell'Europa e del mondo. Per i veicoli di interesse culturale, è ragionevole garantire un livello di controllo simile alle leggi esistenti sull'esportazione di beni di valore culturale.

Emendamento 1485
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. In deroga al paragrafo 3, l'esportazione a carattere non commerciale verso i paesi membri dell'OCSE di veicoli o parti di veicoli soggetti a restauro o riparazione, o veicoli destinati a essere utilizzati per parti è consentita previa debita motivazione da parte del venditore.

Or. en

Motivazione

Molti veicoli di particolare interesse culturale o soggetti a riparazione o restauro non rispetterebbero il requisito di "idoneità alla circolazione" necessario per l'esportazione. Vi è tuttavia interesse a mantenere la possibilità di esportazione a determinate condizioni, in quanto lo scambio di veicoli e parti di veicoli tra paesi svolge un ruolo importante nel mantenimento del patrimonio culturale dell'Europa e del mondo.

Emendamento 1486
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Per ciascun*** veicolo ***usato destinato all'esportazione sono fornite o messe a disposizione delle*** autorità doganali ***le informazioni seguenti***:	4. ***Il proprietario del*** veicolo ***non è tenuto a provare che il veicolo è un veicolo fuori uso, a meno che le*** autorità doganali ***non forniscano prove chiare del fatto che il veicolo soddisfa i criteri relativi ai veicoli fuori uso di cui al paragrafo 37***.

Or. en

Emendamento 1487
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di identificazione (VIN) del veicolo usato e l'identificazione dello Stato membro dell'ultima immatricolazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1488
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una dichiarazione attestante che il veicolo usato soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1489
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al fine di verificare se l'autorizzazione dello svincolo per l'esportazione del veicolo usato è conforme alla presente sezione:	***soppresso***
(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;	
(b) una volta operativa l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, si applica l'articolo 39, l'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 42, paragrafo 3, e le notifiche e altri scambi di cui agli articoli da 41 a 43 avvengono per mezzo di tali sistemi elettronici.	

Or. en

Emendamento 1490
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1491
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e***, se necessario,*** tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;	(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;

Or. en

Emendamento 1492
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e***, *se necessario,*** tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;	(a) fintanto che l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, non sarà operativa, le autorità doganali scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 44 e tengono conto di tale scambio di informazioni e cooperazione al fine di consentire lo svincolo per l'esportazione del veicolo usato;

Or. en

Emendamento 1493
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una volta operativa l'interconnessione di cui all'articolo 45, paragrafo 4, si applica l'articolo 39, l'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 42, paragrafo 3, e le notifiche e altri scambi di cui agli articoli da 41 a 43 avvengono per mezzo di tali sistemi elettronici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1494
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il veicolo usato destinato	***soppresso***

all'esportazione:

(a) non è vincolato a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(b) non è soggetto all'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(c) non è soggetto all'autovalutazione a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Or. en

Emendamento 1495
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non è vincolato a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1496
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non è soggetto all'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1497
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) non è soggetto all'autovalutazione a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La lettera c) dovrebbe essere soppressa in quanto l'autovalutazione è una procedura doganale ordinaria che facilita gli scambi efficienti mantenendo nel contempo la sorveglianza regolamentare. Proibirla imporrebbe inutili oneri amministrativi e interferirebbe con la normale esportazione di veicoli usati.

Emendamento 1498
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) non è soggetto all'autovalutazione a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1499
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per modificare i criteri elencati nell'allegato I che determinano se un veicolo usato è un veicolo fuori uso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe essere soppressa in quanto conferisce alla Commissione un'eccessiva discrezionalità nel modificare i criteri fondamentali per determinare la condizione di veicolo fuori uso senza un adeguato controllo legislativo. Tali modifiche dovrebbero seguire il processo legislativo ordinario per garantire la trasparenza, la certezza del diritto e il coinvolgimento dei portatori di interessi e del pubblico.

Emendamento 1500
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per modificare i criteri elencati nell'allegato I che determinano se un veicolo usato è un veicolo fuori uso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri per determinare la condizione di veicolo fuori uso sono una parte essenziale del presente regolamento che non dovrebbe essere affidata alla decisione della Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 1501
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per modificare i criteri elencati nell'allegato I che determinano se un veicolo usato è un veicolo fuori uso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1502
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per ***modificare i criteri elencati nell'allegato I che determinano se un veicolo usato è un veicolo fuori uso***.	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 del presente regolamento per ***garantire che l'applicazione delle restrizioni di esportazione non rappresentino un onere eccessivo per i proprietari di veicoli o generino distorsioni del mercato***.

Or. en

Emendamento 1503
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo sia considerato ***tecnicamente idoneo alla circolazione stradale a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera b)***.	1. Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo ***non*** sia considerato ***un veicolo fuori uso***.

Or. en

Motivazione

Come previsto dalle modifiche suggerite per l'articolo 38, paragrafo 3, lettera b)

Emendamento 1504
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo sia ***considerato*** tecnicamente idoneo alla circolazione stradale a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera b).	1. Prima di svincolare i veicoli usati per l'esportazione, le autorità doganali verificano elettronicamente e automaticamente tramite i sistemi elettronici di cui all'articolo 45 che, sulla base del numero di identificazione del veicolo e dell'informazione sullo Stato membro dell'ultima immatricolazione, il veicolo sia tecnicamente idoneo alla circolazione stradale a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 1505
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se le informazioni fornite o messe a disposizione delle autorità doganali non corrispondono alle informazioni contenute nei registri di immatricolazione nazionali e nei sistemi elettronici nazionali sui controlli tecnici a norma del paragrafo 1, le autorità doganali non svincolano il veicolo per l'esportazione e ne informano ***l'operatore economico*** attraverso i medesimi sistemi.	2. Se le informazioni fornite o messe a disposizione delle autorità doganali non corrispondono alle informazioni contenute nei registri di immatricolazione nazionali e nei sistemi elettronici nazionali sui controlli tecnici a norma del paragrafo 1, le autorità doganali non svincolano il veicolo per l'esportazione e ne informano ***la persona fisica o giuridica interessata*** attraverso i medesimi sistemi.

Or. en

Emendamento 1506
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione identifica l'esportazione di veicoli usati a norma del presente regolamento come un settore di controllo prioritario comune a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) 952/2013 che giustifica un trattamento prioritario per la gestione dei rischi doganali e per i controlli da parte delle autorità doganali. La Commissione elabora criteri e norme comuni in materia di rischio per aiutare le autorità doganali a svolgere i loro compiti.

Or. en

Emendamento 1507
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di conformità di cui al paragrafo 2, comprese le condizioni specifiche connesse alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza stradale applicate dal paese terzo di importazione all'importazione dei veicoli usati, qualora tali condizioni siano state notificate dal paese terzo alla Commissione. Tali condizioni sono verificabili mediante le informazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 45, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1508
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro la data di applicazione del presente regolamento la Commissione rende pubblico e aggiorna regolarmente un portale online contenente tali condizioni imposte da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1509
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se esistono fondati motivi di ritenere*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.	1. ***Quando ritengono*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono ***immediatamente*** lo svincolo per l'esportazione ***fino a quando non ottengono tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione finale***. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.

Or. en

Emendamento 1510
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se esistono fondati motivi di ***ritenere*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per	1. Se esistono fondati motivi di ***dubitare*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per

l'esportazione.	l'esportazione.

Or. en

Emendamento 1511
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se ***esistono fondati motivi di ritenere*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.	1. Se ***rilevano*** che il veicolo usato destinato all'esportazione possa non essere conforme alle prescrizioni della presente sezione, le autorità doganali ne sospendono lo svincolo per l'esportazione. Esse ne informano inoltre immediatamente le autorità competenti e trasmettono tutte le informazioni pertinenti necessarie per determinare se il veicolo usato sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e possa essere svincolato per l'esportazione.

Or. en

Emendamento 1512
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti possono esigere da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo,	2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti possono esigere da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo,

quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato.

quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato. ***Le autorità competenti possono avvalersi dei criteri stabiliti nell'allegato I per determinare se un veicolo destinato all'esportazione è un veicolo fuori uso.***

Or. en

Emendamento 1513
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ***possono esigere*** da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo, quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato.	2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ***esigono*** da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo, quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato.

Or. en

Emendamento 1514
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al	2. Al fine di determinare se il veicolo usato soggetto alla sospensione di cui al

paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ***possono esigere*** da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo, quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato.	paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ***esigono*** da chiunque sia coinvolto nell'esportazione del veicolo usato informazioni supplementari, comprese informazioni sulla vendita o sul trasferimento della proprietà del veicolo, quali una copia della fattura o del contratto, e prove documentali attestanti che il veicolo usato è destinato ad essere ulteriormente utilizzato.

Or. en

Emendamento 1515
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il veicolo usato il cui svincolo per l'esportazione sia stato sospeso conformemente all'articolo 41 è svincolato per l'esportazione se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative allo svincolo ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:	1. Il veicolo usato il cui svincolo per l'esportazione sia stato sospeso conformemente all'articolo 41 è svincolato per l'esportazione se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative allo svincolo***, inclusa la ricezione delle informazioni aggiuntive richieste per verificare che un veicolo usato rispetti le prescrizioni per l'esportazione a norma del presente regolamento,*** ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1516
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le autorità competenti non hanno	(d) le autorità competenti non hanno

chiesto alle autorità doganali, entro ***quattro*** giorni lavorativi dall'inizio della sospensione, di mantenerla; oppure	chiesto alle autorità doganali, entro ***dieci*** giorni lavorativi dall'inizio della sospensione, di mantenerla; oppure

Or. en

Emendamento 1517
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione.	3. Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione. ***Le autorità competenti registrano le informazioni relative all'esportazione del veicolo nel registro di immatricolazione nazionale.***

Or. en

Emendamento 1518
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione.	3. Dopo ogni svincolo di veicoli usati per l'esportazione le autorità doganali ne danno notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo era immatricolato al momento dell'esportazione. ***L'autorità competente istituisce e tiene aggiornato un registro dei veicoli usati esportati.***

Or. en

Emendamento 1519
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. È garantita la reimmatricolazione nel paese di importazione del veicolo usato destinato all'esportazione.

Or. en

Emendamento 1520
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se l'autorità competente conclude che un veicolo usato sospeso è un veicolo fuori uso, si applica il regolamento (UE) 2024/1157.

Or. en

Emendamento 1521
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora abbiano ricevuto informazioni in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti ***possono comunicarle*** alle autorità competenti di	4. Qualora abbiano ricevuto informazioni in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti ***le comunicano*** alle autorità competenti di

altri Stati membri.	altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 1522
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.	1. Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare ***e verificare*** il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.

Or. en

Emendamento 1523
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e ***al controllo tecnico*** dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per	1. Il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione è utilizzato per scambiare il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni relative all'immatricolazione e ***alla condizione di veicolo fuori uso*** dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati

interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.	membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, se necessario per i controlli e le prescrizioni di cui alla presente sezione.

Or. en

Motivazione

Come previsto dalle modifiche proposte all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 1524
Stefan Köhler, Christian Doleschal, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri interconnettono i rispettivi registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici nazionali di controllo tecnico con il sistema elettronico MOVE-HUB di cui al paragrafo 1. L'interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.	3. Gli Stati membri interconnettono i rispettivi registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici nazionali di controllo tecnico con il sistema elettronico MOVE-HUB di cui al paragrafo 1. L'interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5. ***L'obbligo di cui alla prima frase è inoltre soddisfatto qualora gli Stati membri si avvalgano del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) per connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.***

Or. de

Emendamento 1525
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri interconnettono i rispettivi registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici nazionali di controllo tecnico con il sistema elettronico MOVE-HUB di cui al paragrafo 1. L'interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.	3. Gli Stati membri interconnettono i rispettivi registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici nazionali di controllo tecnico con il sistema elettronico MOVE-HUB di cui al paragrafo 1. ***Anche i dati delle compagnie di assicurazione nazionali saranno collegati al sistema MOVE – HUB.*** L'interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Il collegamento dei dati assicurativi con il sistema MOVE – HUB dovrebbe contribuire a determinare più facilmente il luogo in cui si trovano i veicoli.

Emendamento 1526
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi.	***5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi. ***Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la***

procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1527
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi.	***Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità di MOVE-HUB di cui al paragrafo 2, compresi gli aspetti tecnici necessari per l'interconnessione dei sistemi elettronici nazionali a MOVE-HUB, le condizioni di connessione a MOVE-HUB, i dati che devono essere trasmessi dai sistemi nazionali e il formato per la trasmissione dei dati mediante i sistemi nazionali interconnessi.

Or. en

Emendamento 1528
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	Obblighi per talune piattaforme online
	Ai fini del rispetto dell'articolo 30,

paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i costruttori, consentono ai costruttori di offrire veicoli, parti e componenti ai consumatori attraverso le loro piattaforme solo se i costruttori forniscono la prova che essi, o, in caso di autorizzazione, i loro mandatari, sono regolarmente registrati nello Stato membro in cui si trova il consumatore se dispongono di un numero di omologazione.

Or. en

Emendamento 1529
Massimiliano Salini, Flavio Tosi, Letizia Moratti, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri ispezionano:	1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri ***stabiliscono strategie di ispezione volte a individuare attività illegali nell'esportazione di veicoli fuori uso, nell'esportazione di veicoli usati, delle loro parti o dei loro componenti. Tali strategie prevedono le azioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*** ***Gli Stati membri*** ispezionano:

Or. en

Emendamento 1530
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri ispezionano*:*	1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri ispezionano ***almeno il 10 % degli impianti di trattamento autorizzati durante ogni anno civile.***

Or. en

Emendamento 1531
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri ispezionano:	1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento***, tenendo conto in particolare degli operatori illegali***, gli Stati membri ispezionano:

Or. en

Emendamento 1532
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impianti di trattamento autorizzati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1533
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa

Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i punti di raccolta;

Or. en

Emendamento 1534
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i riparatori-manutentori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1535
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***i riparatori-manutentori***;	(b) ***i punti di raccolta***;

Or. en

Motivazione

I riparatori-manutentori non sono impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e non dovrebbero essere ispezionati a norma del regolamento, ma devono rispettare la normativa nazionale in materia di rifiuti.

Emendamento 1536
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1537
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso.	(c) altri impianti e operatori economici ***inclusi i siti non autorizzati, fondati sull'applicazione basata sul rischio***, che possono trattare i veicoli fuori uso***, le loro parti o i loro materiali***.

Or. en

Emendamento 1538
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso.	(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso ***o vendere veicoli usati, i loro pezzi di ricambio o i loro componenti***.

Or. en

Emendamento 1539
Massimiliano Salini, Flavio Tosi, Letizia Moratti, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso.	(c) altri impianti e operatori economici che possono trattare i veicoli fuori uso ***o venderne i pezzi di ricambio e i componenti***.

Or. en

Emendamento 1540
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le ispezioni riguardano almeno il 10 % degli operatori elencati al paragrafo 1, lettere a) e c), in ogni anno civile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1541
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le ispezioni riguardano almeno il ***10*** % degli operatori elencati al paragrafo 1, lettere a) e c), in ogni anno civile.	2. Le ispezioni riguardano almeno il ***40*** % degli operatori elencati al paragrafo 1, lettere a) e c), in ogni anno civile.

Or. en

Emendamento 1542
Massimiliano Salini, Flavio Tosi, Letizia Moratti, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo 38.	3. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo ***36 e all'articolo*** 38.

Or. en

Emendamento 1543
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo 38.	3. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli ***periodici*** all'esportazione di veicoli usati per verificare la conformità all'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1544
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri elaborano un piano di ispezioni allo scopo di identificare e monitorare gli impianti non autorizzati coinvolti nel trattamento illecito di veicoli fuori uso. Tali ispezioni integrano quelle di cui al paragrafo 2,

garantendo la conformità al presente regolamento e prevenendo i rischi ambientali e di sicurezza associati alle operazioni non regolamentate.

Or. en

Motivazione

È indispensabile estendere le attività di ispezione anche agli operatori illegali.

Emendamento 1545
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel caso in cui operatori diversi dagli impianti di trattamento autorizzati commercializzino e vendano pezzi di ricambio originali di seconda mano, tali operatori garantiscono che i pezzi siano rintracciabili presso un impianto di trattamento autorizzato e/o tramite un numero di identificazione del veicolo.

Or. en

Emendamento 1546
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire strategie di ispezione volte a individuare attività illegali nella raccolta e nel trattamento dei veicoli fuori uso, delle loro parti e dei loro componenti.

Or. en

Emendamento 1547
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Per evitare truffe, le piattaforme Internet attive sul mercato europeo dovrebbero controllare la licenza o la registrazione presso la camera di commercio dei soggetti che offrono pezzi di ricambio.

Or. en

Emendamento 1548
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. In caso di scostamenti, gli Stati membri adottano le misure appropriate e, se necessario, revocano la relativa autorizzazione.

Or. en

Emendamento 1549
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Chiedendo ai produttori, alle loro organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del

	produttore e agli operatori economici di monitorare e segnalare alle autorità competenti eventuali casi sospetti o confermati di non conformità.

Or. en

Emendamento 1550
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.	1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e dei "veicoli scomparsi"*** nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito ***e dell'esportazione*** dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1551
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per	1. Gli Stati membri istituiscono, per

quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e del certificato di rottamazione,*** nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

Or. en

Motivazione

Il certificato di rottamazione è destinato a fungere da base per la radiazione definitiva dal registro automobilistico del veicolo. I certificati di rottamazione dei veicoli dovrebbero essere aggiunti all'elenco delle misure che gli Stati membri dovrebbero monitorare e applicare, al fine di prevenire attività illegali o problemi di responsabilità e sicurezza.

Emendamento 1552
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei	1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e del certificato di rottamazione,*** nonché relative alla

veicoli fuori uso.	prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1553
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.	1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e del certificato di rottamazione,*** nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

Or. en

Motivazione

Come affermato negli emendamenti precedenti, è importante sottolineare l'importanza di un certificato di rottamazione ben funzionante per la radiazione definitiva dal registro automobilistico del veicolo. Gli Stati membri dovrebbero applicare le politiche del certificato di rottamazione per garantire la protezione dell'ambiente, prevenire le attività illegali e affrontare le problematiche in materia di responsabilità. Inoltre, i venditori a distanza e le piattaforme online devono rispettare il regolamento sui veicoli fuori uso e il regolamento sui servizi digitali, garantendo la responsabilità estesa del produttore per i veicoli venduti online e fornendo ai consumatori e agli utenti finali le necessarie garanzie.

Emendamento 1554
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.	1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti ***e le autorità doganali*** chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e dell'esportazione di veicoli usati*** nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1555
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.	1. Gli Stati membri istituiscono, per quanto riguarda tutte le autorità competenti chiamate a fare applicare il presente regolamento, meccanismi efficaci per consentire che, a tal fine, cooperino e si coordinino a livello nazionale nello sviluppo e attuazione di politiche e attività relative al monitoraggio dell'immatricolazione dei veicoli, della radiazione dal registro automobilistico, della sospensione e della cancellazione dell'immatricolazione ***e del certificato di rottamazione,*** nonché relative alla prevenzione del trattamento illecito dei veicoli fuori uso.

Or. en

Emendamento 1556
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione del trattamento ***illecito*** dei veicoli fuori uso. Essi si scambiano informazioni utili in materia di immatricolazione, radiazione dal registro automobilistico e sospensione e cancellazione dell'immatricolazione attraverso il sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 45. Scambiano inoltre informazioni utili sugli impianti di trattamento autorizzati e sui riparatori-manutentori privi di autorizzazione ad operare come impianti di trattamento autorizzati, nonché su altri impianti e operatori economici che possono effettuare operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso. Condividono esperienze e conoscenze sulle misure a garanzia del rispetto dell'applicazione all'interno delle strutture esistenti.	Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione del trattamento ***e dell'esportazione illeciti*** dei veicoli fuori uso ***e di affrontare il problema dei "veicoli scomparsi"***. Essi si scambiano informazioni utili in materia di immatricolazione, radiazione dal registro automobilistico e sospensione e cancellazione dell'immatricolazione attraverso il sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 45. Scambiano inoltre informazioni utili sugli impianti di trattamento autorizzati e sui riparatori-manutentori privi di autorizzazione ad operare come impianti di trattamento autorizzati, nonché su altri impianti e operatori economici che possono effettuare operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso. Condividono esperienze e conoscenze sulle misure a garanzia del rispetto dell'applicazione all'interno delle strutture esistenti.

Or. en

Emendamento 1557
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli comprende l'accesso ai dati sulle prestazioni nonché sul tipo e sui risultati dei controlli effettuati e il loro scambio con le autorità competenti di altri Stati membri per facilitare l'applicazione del presente regolamento.	Lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli comprende l'accesso ai dati sulle prestazioni nonché sul tipo e sui risultati dei controlli effettuati e il loro scambio con le autorità competenti ***e con le autorità doganali*** di altri Stati membri per facilitare l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1558
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, la Commissione istituisce e supervisiona una rete di coordinamento per garantire un coordinamento efficace delle politiche di esecuzione a livello nazionale. La rete di coordinamento è composta da rappresentanti di ogni Stato membro e della Commissione. La rete si riunisce periodicamente e, in ogni caso, due volte l'anno.

Or. en

Emendamento 1559
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione facilita la

	cooperazione tra gli Stati membri per garantire che tutti i veicoli fuori uso siano trattati conformemente agli obblighi del presente regolamento e sostiene gli Stati membri nell'affrontare in modo permanente il problema dei "veicoli scomparsi".

Or. en

Emendamento 1560
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le funzioni della rete di coordinamento di cui al paragrafo 3 bis hanno quali obiettivi la promozione delle migliori pratiche allo scopo di favorire l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, lo scambio di informazioni riguardanti i problemi riscontrati, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro comuni, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e la discussione di possibili azioni congiunte in materia di esecuzione.

Or. en

Emendamento 1561
Katri Kulmuni, Maria Guzenina, Anna-Maja Henriksson, Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di	Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 36 mesi dopo la data di

entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione ***dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, degli articoli 23 e 24, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, degli articoli da 26 a 32 e degli articoli 34, 35, 37 e 38*** e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione ***del presente regolamento*** e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. ***Le sanzioni del regolamento (UE) 2018/858 si applicano alle omologazioni rilasciate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1562
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
	(a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
	(b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
	(c) la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
	(d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
	(e) il danno ambientale causato dalla violazione;

(f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;

g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;

(h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

In aggiunta all'obbligo di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate l'anno precedente. Qualora non siano state applicate sanzioni in un determinato anno, gli Stati membri non sono tenuti a riferire alla Commissione.

La Commissione elabora ogni anno una relazione di sintesi sulle sanzioni applicate dagli Stati membri. La relazione può contenere raccomandazioni per gli Stati membri ed è trasmessa alla rete di coordinamento.

Or. en

Emendamento 1563
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il numero e il peso dei veicoli fuori uso importati o spediti per ulteriore trattamento da un altro Stato membro o da un paese terzo;

Or. en

Emendamento 1564
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) il numero dei veicoli usati svincolati per l'esportazione in un altro Stato membro o in un paese terzo;

Or. en

Emendamento 1565
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) il numero di veicoli usati importati da un altro Stato membro o da un paese terzo;

Or. en

Emendamento 1566
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la quantità totale e il peso delle parti, dei componenti e dei materiali rimossi dai veicoli fuori uso a fini di:	***soppresso***
i) riutilizzo;	
ii) rifabbricazione o ricondizionamento;	

iii) riciclaggio;

iv) recupero, compreso il recupero di energia;

v) smaltimento;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), è percepito come eccessivo (sia per le società di gestione dei rifiuti che per gli Stati membri). Per poter effettuare correttamente tale notifica, è necessario compiere un notevole sforzo amministrativo.

Emendamento 1567
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	m bis) il numero di componenti contenenti quantità di materie prime critiche rimosse dai veicoli fuori uso e la quantità di materie prime critiche recuperate da tali componenti.

Or. en

Emendamento 1568
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	m bis) il numero di componenti contenenti quantità di materie prime critiche rimosse dai veicoli fuori uso e la quantità di materie prime critiche recuperate da tali componenti.

Or. en

Emendamento 1569
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo periodo di riferimento è il primo anno civile dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.	Il primo periodo di riferimento è il primo anno civile dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5. ***Gli Stati membri continuano a segnalare e rendere pubbliche le informazioni di cui al presente articolo all'inizio di ogni anno civile.***

Or. en

Emendamento 1570
Anja Arndt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ogni 5 anni gli Stati membri redigono una relazione che sintetizza:	***soppresso***
(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33;	
(b) l'applicazione di sanzioni e altri provvedimenti previsti nel loro diritto nazionale per le violazioni del presente regolamento adottate a norma dell'articolo 48, compreso un elenco dei tipi di violazioni notificate e dei tipi di misure adottate;	
(c) i risultati delle ispezioni svolte in	

conformità dell'articolo 46;

(d) le modalità di applicazione delle definizioni di "veicolo fuori uso" e di "veicolo usato", comprese le difficoltà pratiche incontrate in tale contesto.

Gli Stati membri presentano la relazione alla Commissione entro 6 mesi dalla fine del periodo di cinque anni cui si riferisce. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

La Commissione esamina le relazioni presentate dagli Stati membri e, se del caso, redige relazioni sulle informazioni ricevute al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche applicate negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 1571
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33;	(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33 ***e il loro impatto quantificato e stabiliscono un piano per migliorare tali incentivi***;

Or. en

Emendamento 1572
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33;	(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33 ***e il loro impatto quantificato e stabiliscono un piano per migliorare tali incentivi***;

Or. en

Emendamento 1573
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33;	(a) gli incentivi introdotti per promuovere il riutilizzo, la rifabbricazione e il ricondizionamento di parti e componenti a norma dell'articolo 33 ***e il loro impatto quantificato***;

Or. en

Emendamento 1574
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione esamina le relazioni presentate dagli Stati membri e***, se del caso,*** redige relazioni sulle informazioni ricevute al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche	La Commissione esamina le relazioni presentate dagli Stati membri e redige ***e pubblica*** relazioni sulle informazioni ricevute al fine di ***valutare l'attuazione del presente regolamento negli Stati membri e***

applicate negli Stati membri.	agevolare lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche applicate negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1575
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la metodologia per determinare la quantità e il peso delle parti, dei componenti e dei materiali rimossi ai fini di cui al paragrafo 1, lettere g), h) ***e*** i);	i) la metodologia per determinare la quantità e il peso delle parti, dei componenti e dei materiali rimossi ai fini di cui al paragrafo 1, lettere g), h)**,** i) ***e m bis)***;

Or. en

Emendamento 1576
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il formato per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui ***al paragrafo*** 1 e ***il formato della relazione di controllo della qualità***.	(b) il formato per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui ***ai paragrafi*** 1**,** ***2*** e ***3***.

Or. en

Emendamento 1577
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati ***entro il ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1578
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, i gestori di rifiuti e gli altri operatori economici interessati forniscono alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1579
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 50	***soppresso***

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto

delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 7, e dell'articolo 40, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Siamo molto critici nei confronti del numero di disposizioni che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati. Siamo favorevoli all'inclusione di tali contenuti direttamente nel regolamento come parte di un processo legislativo regolare e non come parte di un processo da parte della Commissione europea.

Emendamento 1580
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, ***paragrafo*** 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4***, all'articolo 38, paragrafo 7***, e all'articolo 40, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, ***paragrafi*** 4, ***4 bis e 8 bis,*** all'articolo 6, paragrafi ***2, 2 ter,***3***,*** 4 e ***5 bis***, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 1581
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, ***paragrafo*** 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, ***all'articolo 38, paragrafo 7,*** e all'articolo	3. La delega di potere di cui all'articolo 5, ***paragrafi***4, ***4 bis e 8 bis,*** all'articolo 6, paragrafi ***2, 2 ter,*** 3***,*** 4 e ***5 bis***, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo

40, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	40, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 1582
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, ***paragrafo*** 4, dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 4, ***dell'articolo 38, paragrafo 7,*** e dell'articolo 40, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, ***paragrafi*** 4, ***4 bis, 8 bis,*** dell'articolo 6, paragrafi ***2, 2 ter,***3**,** 4 e ***5 bis***, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 40, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1583
Sara Matthieu, David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 54 bis
	Emendamenti alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
	(1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
	'(g) "Radiazione temporanea dal registro automobilistico": la sospensione dell'immatricolazione, sulla base di una richiesta (non d'ufficio) del titolare del veicolo o del proprietario di un veicolo, o di entrambi, durante la quale il veicolo non può essere temporaneamente utilizzato nella circolazione stradale.'
	(2) Sono inseriti gli articoli seguenti:
	'Articolo 5bis
	Radiazione temporanea dal registro automobilistico
	Durante la radiazione temporanea dal registro automobilistico, il proprietario di un veicolo è tenuto a segnalare i cambiamenti di proprietà all'autorità di immatricolazione. Una radiazione temporanea dal registro automobilistico non può essere convertita in una cancellazione definitiva dell'immatricolazione senza prova per uno dei motivi di cui all'articolo 5 ter. I proprietari sono multati se non sono in grado di dimostrare il luogo in cui si trova un veicolo la cui immatricolazione è stata temporaneamente cancellata. Gli Stati membri addebitano al proprietario di un veicolo un canone amministrativo mensile per recuperare il relativo sforzo amministrativo di seguire il luogo in cui si trova un veicolo per l'intera durata della radiazione temporanea dal registro

automobilistico. L'uso esclusivo in una proprietà privata non costituisce un motivo per la radiazione permanente dal registro automobilistico, ma rientra nella cancellazione temporanea.

Articolo 5 ter

Elenco definitivo delle ragioni della cancellazione permanente dell'immatricolazione

Gli Stati membri applicano il seguente elenco di ragioni per la cancellazione permanente dell'immatricolazione:

i) il certificato di rottamazione è presentato al registro di immatricolazione nazionale;

ii) una relazione della polizia che dimostri che il veicolo è stato rubato ed è scomparso è presentata al registro di immatricolazione nazionale;

iii) i documenti comprovanti che il veicolo è esportato sono presentati al registro di immatricolazione nazionale;

iv) esenzioni su richiesta specifica: ad esempio un veicolo d'epoca è conservato in una sorta di museo (privato): i documenti di accompagnamento che dimostrano il luogo e le condizioni in cui il veicolo è conservato da presentare all'autorità competente per l'immatricolazione.'

Or. en

Motivazione

Queste soluzioni al problema dei veicoli scomparsi sono menzionate nella valutazione d'impatto e nel considerando 86.

Emendamento 1584
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il ***31 dicembre 203**** [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a ***95*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a ***84*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1585
Laurent Castillo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ***tenendo conto anche dell'esportazione, inclusa la spedizione illegale,*** ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1586
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. Entro il 31 dicembre 203* [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e l'impatto ***sull'industria automobilistica,*** sull'ambiente, sulla salute umana e sul funzionamento del mercato unico, ed elabora una relazione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Emendamento 1587
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la necessità di ampliare l'ambito*** di applicazione del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dei capi II e III e del capo IV, sezione II, per includere i veicoli delle categorie ***L_3e, L_4e, L_5e, L_6e e L_7e*** quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da ***c)*** a g), del regolamento (UE) 168/5 e i veicoli delle categorie ***M_2, M_3, N_2, N_3*** e O quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858;	(a) ***l'impatto dell'estensione dell'ambito*** di applicazione del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dei capi II e III, del capo IV, sezione II, e ***del capo V*** per includere i veicoli delle categorie ***L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e*** quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da ***a)*** a g), del regolamento (UE) 168/2013 e i veicoli delle categorie ***M2, M3, N2, N3*** e O quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858;

Or. en

Emendamento 1588
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la necessità di modificare l'articolo 4 per stabilire prescrizioni di riutilizzabilità separate dalle prescrizioni di reciclabilità e di recuperabilità;

Or. en

Emendamento 1589
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la necessità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i livelli-obiettivo di riciclaggio di cui all'articolo 34 alle categorie di veicoli alle quali l'articolo 34 non si applica a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1590
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le misure relative al mantenimento di rottami metallici di alta qualità nell'Unione e il loro possibile impatto sulla limitazione delle esportazioni di veicoli usati;

Or. en

Emendamento 1591
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) l'impatto delle misure relative all'esportazione di veicoli usati di cui al capo V;

Or. en

Emendamento 1592
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla riparabilità dei veicoli e sull'impatto ambientale delle nuove tecniche di produzione, come l'uso della colata a pezzo unico o dei sistemi epossidici da stratificazione nelle batterie elettriche. La Commissione presenta una nuova proposta legislativa riguardante la riparabilità e l'impatto ambientale delle nuove tecniche di produzione dei veicoli, ove pertinente, unitamente alla relazione;

Or. ro

Emendamento 1593
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la misura in cui è stata risolta la questione dei "veicoli scomparsi", comprese le stime sul numero di tali veicoli, ed eventuali misure aggiuntive a livello nazionale ed europeo per migliorare la tracciabilità dei veicoli;

Or. en

Emendamento 1594
Matteo Ricci, Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) la possibilità di stabilire obiettivi per aumentare l'uso di materie prime a base biologica nella plastica utilizzata nei veicoli e requisiti di sostenibilità per le materie prime a base biologica nella plastica utilizzata nei veicoli.

Or. en

Emendamento 1595
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il 31 dicembre 203*, ... [OP:

inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo a 95 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina lo stato dello sviluppo tecnologico e della prestazione ambientale del contenuto di plastica a base biologica nei veicoli, tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/200. Sulla base di tale riesame, la Commissione, se del caso:

(a) stabilisce i requisiti di sostenibilità per la plastica a base biologica;

(b) introduce obiettivi specifici per l'uso della plastica a base biologica a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

(c) modifica, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 40.

Or. en

Emendamento 1596
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione d'impatto tenendo conto degli studi esistenti al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione di obiettivi relativi ai fluidi e ai gas dei sistemi di condizionamento inclusi come riempimento iniziale dal fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer – OEM) in ciascun tipo di veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del presente

regolamento.

Or. en

Motivazione

Con questo genere di argomento tecnico, le valutazioni d'impatto e gli studi dovrebbero essere assolutamente presi in considerazione.

Emendamento 1597
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione d'impatto al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione di obiettivi relativi ai fluidi e ai gas dei sistemi di condizionamento inclusi come riempimento iniziale dal fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer – OEM) in ciascun tipo di veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1598
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un veicolo che soddisfa i criteri della parte A o della parte B non è un veicolo

	fuori uso purché soddisfi i criteri della parte C.

Or. en

Emendamento 1599
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un veicolo che soddisfa i criteri della parte A o della parte B non è un veicolo fuori uso purché soddisfi i criteri della parte C.

Or. en

Emendamento 1600
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il veicolo è ***tecnicamente*** irreparabile ***se*** risponde ad almeno uno dei criteri seguenti:	1. Il veicolo è irreparabile ***quando*** risponde ad almeno uno dei criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 1601
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato ridotto in pezzi o smembrato;	(a) è stato ridotto ***almeno parzialmente*** in pezzi***,*** smembrato***, smontato per il riutilizzo delle parti*** o ***non è più usato come veicolo***;

Or. en

Motivazione

Le auto sono tecnicamente irreparabili anche quando sono ridotte solo parzialmente in pezzi, quando sono smontate o quando non sono più utilizzate come auto. Ognuna di queste circostanze rende un'auto non idonea alla circolazione. L'aggiunta di questi elementi all'elenco avvicina la descrizione alla realtà ed evita i "veicoli scomparsi".

Emendamento 1602
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato ridotto in pezzi o smembrato;	(a) è stato ridotto in pezzi***,*** smembrato***, smontato per il riutilizzo delle parti*** o ***non è più usato come veicolo***;

Or. en

Emendamento 1603
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato ridotto in pezzi ***o smembrato***;	(a) è stato ridotto in pezzi;

Or. en

Motivazione

Il termine "smembrato" è troppo ampio e può includere veicoli parzialmente smontati per la riparazione o il ripristino, ostacolando potenzialmente le riparazioni legittime. La rimozione garantisce che solo i veicoli veramente irreparabili, piuttosto che quelli a cui semplicemente mancano alcune parti, siano classificati come irreparabili.

Emendamento 1604
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è stato saldato o chiuso con schiuma isolante;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo punto è privo di rilevanza tecnica. Un veicolo dovrebbe essere considerato un veicolo fuori uso solo quando le riparazioni sono tecnicamente impossibili o non sicure.

Emendamento 1605
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è stato saldato o ***chiuso*** con schiuma isolante;	(b) è stato saldato o ***sigillato*** con schiuma isolante ***così da evitare l'ispezione del veicolo destinato all'esportazione***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la disposizione si applica specificamente ai veicoli destinati all'esportazione. Garantisce che azioni come la saldatura o la sigillatura non ostacolino le ispezioni necessarie, impedendo in tal modo l'esportazione di veicoli in condizioni che nascondono danni o ostacolano i controlli di conformità normativa.

Emendamento 1606
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) è stato bruciato ***completamente*** al punto da risultarne distrutto il vano motore o l'abitacolo;	(c) è stato bruciato al punto da risultarne ***completamente*** distrutto il vano motore o l'abitacolo;

Or. en

Emendamento 1607
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) è stato immerso nell'acqua fin sopra il ***cruscotto***;	(d) è stato immerso nell'acqua fin sopra il ***livello dei sedili***;

Or. en

Emendamento 1608
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) è stato immerso nell'acqua fin sopra il cruscotto;	(d) è stato immerso nell'acqua fin sopra ***i sedili***;

Or. en

Motivazione

Le inondazioni in Vallonia, in Belgio, del luglio 2021 hanno dimostrato che, una volta che il

livello dei sedili è stato sommerso dall'acqua, il veicolo è considerato una perdita totale. Nella normativa fiamminga VLAREMA, il livello dei sedili è stato identificato come un punto a partire dal quale il veicolo è considerato irreparabile.

Emendamento 1609
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***almeno*** uno ***dei*** componenti seguenti ***del*** veicolo ***non può essere riparato o sostituito***:	(e) uno ***o più dei*** componenti seguenti ***hanno subito un danno che compromette la struttura e rende impossibile la riparazione o la sostituzione, rendendo il*** veicolo ***permanentemente non idoneo a operare in sicurezza***:

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di cui alla lettera e) innalzano la soglia a partire dalla quale un veicolo è classificato come irreparabile, garantendo che siano presi in considerazione solo i danni strutturali gravi e non riparabili, anziché l'usura ordinaria o i guasti di componenti sostituibili. Questo approccio preserva la riparabilità mantenendo nel contempo la sicurezza stradale, prevenendo inutili rottamazioni e garantendo che i veicoli rimangano utilizzabili a meno che la loro integrità strutturale o le funzioni essenziali di sicurezza non siano compromesse irreversibilmente.

Emendamento 1610
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere riparato o sostituito:	(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere ***tecnicamente*** riparato o sostituito:

Or. en

Emendamento 1611
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere riparato o sostituito:	(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere ***tecnicamente*** riparato o sostituito:

Or. en

Motivazione

Un veicolo dovrebbe essere considerato un veicolo fuori uso solo quando le riparazioni sono tecnicamente impossibili o non sicure.

Emendamento 1612
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere riparato ***o*** sostituito:	(e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere ***né*** riparato ***né*** sostituito:

Or. en

Emendamento 1613
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) componenti di aderenza al terreno	i) componenti di aderenza al terreno

(come pneumatici e ruote), sospensioni, sterzo, freni e relativi comandi;	(come pneumatici e ruote), sospensioni, sterzo, freni e relativi comandi***, laddove il danno è talmente grave che la riparazione o la sostituzione non possono essere tecnicamente realizzate senza compromettere l'integrità strutturale duratura del veicolo o la sicurezza stradale***;

Or. en

Emendamento 1614
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) giunti e dispositivi di fissaggio dei sedili;	ii) giunti e dispositivi di fissaggio dei sedili***, laddove gli elementi costruttivi di fissaggio al telaio sono permanentemente compromessi***;

Or. en

Emendamento 1615
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) airbag, pretensionatori, cinture di sicurezza e loro componenti periferici;	iii) airbag, pretensionatori, cinture di sicurezza e loro componenti periferici***, laddove la relativa integrazione nel sistema di sicurezza del veicolo è danneggiata in maniera irreversibile, impedendo il ripristino delle funzioni di sicurezza passiva***;

Or. en

Emendamento 1616
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) la carcassa e il telaio del veicolo;	iv) la carcassa e il telaio del veicolo***, laddove il danno è talmente grave che non può essere riparato per soddisfare i requisiti di controllo di tecnico tramite metodi di riparazione conformi alle norme industriali***;

Or. en

Emendamento 1617
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) i componenti strutturali e di sicurezza hanno difetti tecnici irreversibili e non sostituibili, quali invecchiamento del metallo, numerose spaccature degli strati di vernice o corrosione perforante eccessiva;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Trattato nella modifica alla lettera c.

Emendamento 1618
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1619
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1620
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo punto è privo di rilevanza tecnica. Un veicolo dovrebbe essere considerato un veicolo fuori uso solo quando le riparazioni sono tecnicamente impossibili o non sicure.

Emendamento 1621
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1622
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I clienti possono sostituire il telaio del veicolo o la carcassa esterna mantenendo le sue caratteristiche originali, incluso il pezzo di ricambio con l'incisione del numero di telaio originale.

Emendamento 1623
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione ***del motore, del cambio,*** della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.

Or. en

Motivazione

Tutte le possibili riparazioni dei veicoli dovrebbero essere consentite al fine di evitare rifiuti ingiustificati. Non è giustificato ritenere che un veicolo con un motore rotto o un cambio rotto sia irreparabile, in quanto è prassi corrente che tali situazioni possano essere risolte tramite riparazione o sostituzione. Il mantenimento di questi criteri promuoverebbe lo smaltimento prematuro dei veicoli.

Emendamento 1624
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione ***del motore, del cambio,*** della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.	g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.

Or. en

Emendamento 1625
Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) comporta rischi irreversibili per la sicurezza o per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Se un veicolo causa rischi irreversibili per la sicurezza o per l'ambiente, non dovrebbe più essere considerato riparabile

Emendamento 1626
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I criteri di irreparabilità economica stabiliti nel presente articolo non sono giustificati e sono socialmente iniqui, in quanto non vi è motivo di considerare il valore di mercato di un veicolo come un indicatore della sua riparabilità. Questa misura significherebbe che più veicoli del necessario vengono smaltiti prematuramente, creando più rifiuti, e avrebbe impatti sociali negativi, ad esempio sulle famiglie a basso reddito che possono permettersi di pagare per una riparazione, ma non di acquistare un nuovo veicolo.

Emendamento 1627
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Come previsto dalla nuova aggiunta all'articolo 26, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento 1628
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo, Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1629
Silvia Sardone, Valérie Deloge, Aldo Patriciello, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain,

Roberto Vannacci, Matthieu Valet, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Susanna Ceccardi, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1630
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione ***e/o se il proprietario del veicolo non è disposto a sostenere il costo per le riparazioni necessarie***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe spettare al proprietario di un veicolo decidere se è disposto a sostenere il costo delle riparazioni necessarie e pertanto se il veicolo diventa un veicolo fuori uso. Qualsiasi altra disposizione crea più rifiuti, porta a impatti sociali negativi soprattutto per le famiglie a basso reddito e viola i diritti di proprietà.

Emendamento 1631
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione ***e/o se il proprietario del veicolo non è disposto a sostenere tale costo***.

Or. en

Emendamento 1632
Jens Gieseke, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione ***e se il proprietario del veicolo non è disposto a sostenere tale costo***.

Or. en

Motivazione

Dovremmo evitare che troppi veicoli siano dichiarati fuori uso indipendentemente dalla

decisione del proprietario di riparare il veicolo.

Emendamento 1633
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.	2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione ***o se il proprietario del veicolo non è disposto a sostenere tale costo***.

Or. en

Emendamento 1634
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un veicolo è considerato in ogni caso economicamente riparabile se il proprietario è disposto a sostenere il costo della riparazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 30. Dovrebbe spettare ai proprietari dei veicoli decidere se riparare e mantenere i loro veicoli piuttosto che smaltirli, soprattutto in considerazione dell'aumento dei prezzi dei veicoli nuovi. L'emendamento mira a dare priorità alla

riparabilità dei veicoli ogniqualvolta possibile, garantendo che siano classificati come irreparabili solo quando le riparazioni sono realmente impossibili o non sicure.

Emendamento 1635
Jens Gieseke, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:	***soppresso***
(a) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;	
(b) le porte non sono fissate;	
(c) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;	
(d) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;	
(e) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure	
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	
Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.	

Or. en

Motivazione

I criteri indicativi per distinguere i veicoli usati dai veicoli fuori uso sono troppo ampi e rischiano di provocare classificazioni ingiustificate. Ciò potrebbe comportare costi elevati per i proprietari di veicoli, in particolare per le famiglie a basso reddito, che potrebbero aver

bisogno di valutazioni tecniche per dimostrare che il loro veicolo non è un rifiuto.

Emendamento 1636
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:	***soppresso***
(a) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;	
(b) le porte non sono fissate;	
(c) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;	
(d) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;	
(e) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure	
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	
Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.	

Or. en

Motivazione

Coerentemente con altre modifiche introdotte nell'allegato I.

Emendamento 1637
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:	***soppresso***
(a) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;	
(b) le porte non sono fissate;	
(c) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;	
(d) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;	
(e) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure	
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	
Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.	

Or. en

Emendamento 1638
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:	***soppresso***
(a) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;	
(b) le porte non sono fissate;	
(c) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;	
(d) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;	
(e) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure	
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	

Or. en

Emendamento 1639
Filip Turek, Elisabeth Dieringer, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Nagyová, Jaroslav Bžoch, Ondřej Kovařík, Virginie Joron, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutte le possibili riparazioni dei veicoli dovrebbero essere consentite al fine di evitare rifiuti ingiustificati. Non è giustificato ritenere che un veicolo con freni eccessivamente usurati sia irreparabile, in quanto è prassi corrente che tale situazione possa essere risolta tramite

riparazione o sostituzione. Il mantenimento di questi criteri promuoverebbe lo smaltimento prematuro dei veicoli.

Emendamento 1640
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo punto è privo di rilevanza tecnica. Un veicolo dovrebbe essere considerato un veicolo fuori uso solo quando le riparazioni sono tecnicamente impossibili o non sicure.

Emendamento 1641
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1642
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) assenza di mezzi che permettano di identificare il veicolo, in particolare il	***soppresso***

numero di identificazione del veicolo;

Or. en

Emendamento 1643
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il proprietario ***è sconosciuto***;	(b) ***è impossibile stabilire chi è*** il proprietario;

Or. en

Emendamento 1644
Andreas Glück, Svenja Hahn, Christine Singer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono trascorsi più di due anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere sottoposto all'ultimo controllo tecnico nazionale obbligatorio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo punto è privo di rilevanza tecnica. Un veicolo dovrebbe essere considerato un veicolo fuori uso solo quando le riparazioni sono tecnicamente impossibili o non sicure.

Emendamento 1645
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono trascorsi più di due anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere sottoposto all'ultimo controllo tecnico nazionale obbligatorio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1646
Alexandr Vondra, Piotr Müller

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) non è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1647
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) le porte non sono fissate;

Or. en

Emendamento 1648
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;

Or. en

Emendamento 1649
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;

Or. en

Emendamento 1650
Pierfrancesco Maran, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;

Or. en

Emendamento 1651
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e sexies) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure

Or. en

Emendamento 1652
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e septies) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.

Or. en

Emendamento 1653
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.

Or. en

Emendamento 1654
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	B bis CRITERI PER LE DEROGHE DI VEICOLI FUORI USO
	SEZIONE 1 VEICOLI DI INTERESSE CULTURALE SPECIALE
	1. Le autorità dello Stato membro competenti per l'immatricolazione di un veicolo, o uno dei suoi organismi certificati, possono riconoscere un veicolo come avente un particolare interesse culturale se soddisfa tutti i seguenti criteri:
	(a) il suo valore o stato storico o culturale unico è stato documentato dal proprietario del veicolo o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o si tratta di un singolo veicolo modificato o costruito su misura che è stato omologato individualmente conformemente al regolamento (UE) 2018/858 o al diritto nazionale;
	(b) il proprietario è noto e identificabile;
	(c) il veicolo può essere identificato dal numero di identificazione del veicolo (VIN), dal numero di serie o da un'altra identificazione fornita dal costruttore o assegnata da un'autorità competente.
	2. Il proprietario si accerta che:
	(a) il veicolo è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico;
	(b) il veicolo è tenuto e maneggiato in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

3. La conformità del veicolo ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 è verificata ogni cinque anni o in caso di cambio di proprietà.

Or. en

Emendamento 1655
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	B bis CRITERI PER LE DEROGHE DI VEICOLI FUORI USO
	SEZIONE 1 VEICOLI DI INTERESSE CULTURALE SPECIALE
	1. Le autorità dello Stato membro competenti per l'immatricolazione di un veicolo, o di uno dei suoi organismi certificati, possono riconoscere un veicolo come avente un particolare interesse culturale se soddisfa tutti i seguenti criteri:
	(a) il suo valore o status storico o culturale unico è stato documentato dal proprietario del veicolo o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o si tratta di un singolo veicolo modificato o costruito su misura che è stato omologato individualmente conformemente al regolamento (UE) 2018/858 o al diritto nazionale;
	(b) il proprietario è noto e identificabile;
	(c) il veicolo può essere identificato dal numero di identificazione del veicolo (VIN), dal numero di serie o da un'altra identificazione fornita dal costruttore o assegnata da un'autorità competente.
	2. Il proprietario si accerta che:

(a) il veicolo è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico;

(b) il veicolo è tenuto e maneggiato in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

3. La conformità del veicolo ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 è verificata in caso di cambio di proprietà.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha una lunga tradizione di restauro, riparazione e modifica dei veicoli. È un'espressione del patrimonio culturale automobilistico europeo e dell'artigianato. Per molte persone il restauro del veicolo è una parte preziosa della propria vita. Finché i veicoli sono tenuti e maneggiati in modo appropriato, ciò non causa alcun danno all'uomo o all'ambiente e non dovrebbe essere scoraggiato. È pertanto importante garantire che, qualora il proprietario intenda riparare, rinnovare o modificare un veicolo o acquistarlo con l'intenzione di utilizzarlo per i pezzi di ricambio, il veicolo non sia considerato fuori uso.

Emendamento 1656
Jonas Sjöstedt

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	B bis CRITERI PER LE DEROGHE APPLICABILI AI VEICOLI FUORI USO
	1. Le autorità dello Stato membro competenti per l'immatricolazione di un veicolo, o di uno dei suoi organismi certificati, possono riconoscere un veicolo come avente un particolare interesse culturale se soddisfa i seguenti criteri:
	(a) il suo valore o status storico o culturale unico è stato documentato dal proprietario del veicolo o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o si tratta di un

singolo veicolo modificato o costruito su misura che è stato omologato individualmente conformemente al regolamento (UE) 2018/858 o al diritto nazionale;

(b) il proprietario è noto e identificabile;

(c) il veicolo può essere identificato dal numero di identificazione del veicolo (VIN), dal numero di serie o da un'altra identificazione fornita dal costruttore o assegnata da un'autorità competente.

2. Il proprietario si accerta che:

(a) il veicolo è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico;

(b) il veicolo è tenuto e maneggiato in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

3. La conformità del veicolo ai criteri di cui al paragrafo 1 è verificata in caso di cambio di proprietà.

Or. en

Emendamento 1657
Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci, Bruno Tobback, Elisabeth Grossmann, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	B ter SEZIONE 2
	ALTRE DEROGHE
	1. Le autorità competenti per l'immatricolazione di un veicolo di uno Stato membro, o uno dei suoi organismi autorizzati, possono concedere una deroga a un veicolo considerato veicolo fuori uso conformemente alla parte A o

alla parte B quando il veicolo in questione è sottoposto a ripristino o riparazione, su richiesta del proprietario del veicolo.

2. A tal fine, il proprietario presenta alle autorità competenti una richiesta dell'intenzione di riparare o ripristinare il veicolo, compresi il luogo principale o i luoghi principali in cui il veicolo sarà tenuto e manipolato, a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

3. La richiesta è verificata dalle autorità competenti che decidono se concedere o meno la deroga.

4. Se la deroga è concessa, il proprietario provvede affinché: il veicolo sia adeguatamente protetto contro i danni durante lo stoccaggio e il trasporto; il veicolo sia tenuto e manipolato in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

5. Se entro due anni dall'accoglimento della richiesta di cui al paragrafo 1 il proprietario del veicolo non fornisce un certificato di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE, le autorità competenti dichiarano il veicolo come veicolo fuori uso e chiedono al proprietario di consegnarlo senza indebito ritardo a un impianto di trattamento o a un punto di raccolta autorizzati.

Or. en

Emendamento 1658
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Adnan Dibrani, Jessica Polfjärd, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	B ter CRITERI PER LE DEROGHE

APPLICABILI AI VEICOLI FUORI USO

SEZIONE 2 ALTRE DEROGHE

1. Le autorità competenti per l'immatricolazione di un veicolo di uno Stato membro, o di uno dei suoi organismi autorizzati, possono concedere una deroga a un veicolo considerato veicolo fuori uso conformemente alla parte A o alla parte B, quando il veicolo in questione è sottoposto a ripristino, riparazione, modifica o è utilizzato per singole parti, su richiesta del proprietario del veicolo.

A tal fine, il proprietario del veicolo presenta all'autorità competente una dichiarazione dell'intenzione di riparare, ripristinare o utilizzare il veicolo per singole parti, compresi il luogo principale o i luoghi principali in cui il veicolo sarà tenuto e manipolato.

L'autorità competente dichiara tale veicolo come veicolo fuori uso e chiede al proprietario del veicolo di consegnarlo senza indebito ritardo a un impianto di trattamento autorizzato o a un punto di raccolta se il proprietario non garantisce che:

(a) il veicolo sia protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico;

(b) il veicolo sia tenuto e manipolato in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha una lunga tradizione di ripristino, riparazione e modifica dei veicoli. È un'espressione del patrimonio culturale automobilistico europeo e dell'artigianato. Il ripristino di veicoli è un aspetto importante della vita di molte persone. Finché i veicoli sono tenuti e manipolati in modo appropriato, questa pratica non causa alcun danno all'essere umano o all'ambiente e non dovrebbe essere scoraggiata. È pertanto importante garantire

che, qualora il proprietario intenda riparare, ripristinare o modificare un veicolo o acquistarlo con l'intenzione di utilizzarlo per i pezzi di ricambio, il veicolo non sia considerato fuori uso.